



**COMUNICATO UFFICIALE N. 425**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 399/AA al n. 407/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 399/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 730 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lautaro Javier MARTINEZ avente ad oggetto la seguente condotta:

Lautaro Javier MARTINEZ, calciatore della F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine dell'incontro, del Campionato di Serie A, Juventus-Inter del 16 febbraio 2025, pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Lautaro Javier MARTINEZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Lautaro Javier MARTINEZ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 400/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola RUGGERI e Luca RUSANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola RUGGERI, allenatore UEFA B – matricola n. 143438 - tesserato nella stagione 2023-2024 per la società NUORESE CALCIO 1930 in qualità di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato Promozione Regionale Sardegna - Girone B ed attualmente tesserato per la società ASD US Barisardo 1971 Ogliastro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere, in data 21 dicembre 2023, all'esterno degli spogliatoi dello Stadio "Frogheri" di Nuoro, esploso diversi petardi di tipo "magnum" e fornito una pistola "scacciacani" marca BBm modello p4 munita di tappo rosso, all'allenatore Rusani Luca che l'ha puntata, seppur scherzosamente, all'indirizzo del calciatore PITIRRA Simone;

Luca RUSANI, allenatore UEFA B – matricola n. 159113 - tesserato nella stagione 2023-2024 per la società NUORESE CALCIO 1930 in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato Promozione Regionale Sardegna - Girone B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere, in data 21 dicembre 2023, all'esterno degli spogliatoi dello Stadio "Frogheri" di Nuoro, esploso diversi petardi di tipo "magnum" e puntato, seppur scherzosamente, una pistola "scacciacani" marca BBm modello p4, munita di tappo rosso precedentemente fornitagli dal sig. Ruggeri Nicola all'indirizzo del calciatore PITIRRA Simone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Nicola RUGGERI,
  - Sig. Luca RUSANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Nicola RUGGERI,
  - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Luca RUSANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 401/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 233 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Enzo GIURATO, Maikol LO PICCOLO, Giorgio TELA, Carmela GIURATO e delle società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, ASD CITTA' DI ROSOLINI C5 e ASD FUTURA ROSOLINI C5 avente ad oggetto la seguente condotta:

Enzo GIURATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore prima e poi per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini), nonché persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025, svolto la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di calciatore, prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore e poi per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Maikol LO PICCOLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato di svolgere, dall'11.8.2023 all'8.9.2024, la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore, prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore e poi per la ASD Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Giorgio TELA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato, dal 9.9.2024 al 15.10.2024, di svolgere la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Carmela GIURATO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato, dal 16.10.2024, di svolgere la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giurato così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

ASD CITTA' DI ROSOLINI C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giurato così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

ASD FUTURA ROSOLINI C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enzo Giurato, Maikol Lo Piccolo, Giorgio Tela e Carmela Giurato, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Enzo GIURATO,
  - Sig. Maikol LO PICCOLO,
  - Sig. Giorgio TELA,
  - Sig. Carmela GIURATO,
  - Società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Trombatore,
  - Società ASD CITTA' DI ROSOLINI C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Modica,
  - Società ASD FUTURA ROSOLINI C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Carmela Giurato;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) mesi di squalifica per il Sig. Enzo GIURATO,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maikol LO PICCOLO,
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giorgio TELA,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carmela GIURATO,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI ROSOLINI C5,
  - € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD FUTURA ROSOLINI C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 402/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD BARIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD BARIESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse, il Sig. Nicolas Ramiro Baute Cabrera, in occasione della richiesta di tesseramento per la società, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società ASD BARIESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio Melis;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BARIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio BOVERI, Fabio Aldo BOVERI e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferruccio BOVERI, in qualità di socio della BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l'autocertificazione attestante requisiti di onorabilità; nonché, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della società BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie della società BF s.r.l. rilasciata in data 2 maggio 2024;

Fabio Aldo BOVERI, in qualità di Legale rappresentante della BF S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l'autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;

NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Ferruccio BOVERI,
  - Sig. Fabio Aldo BOVERI,
  - Società NOVARA F.C. S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo ALAGONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio BOVERI,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Aldo BOVERI,
  - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 404/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Samuele Argenti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 405/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MOSCHITI, Leonardo GONNELLI, Michele ROSSI e della società CHIESANUOVA 1975 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni MOSCHITI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 29.11.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 31.1.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria al sig. Gonnelli Leonardo, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 dal 13.10.2024 al 10.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria al sig. Rossi Michele, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Leonardo GONNELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 31.1.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Chiesanuova 1975 militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Michele ROSSI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 dal 13.10.2024 al 10.11.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della

società ASD Chiesanuova 1975 militante nel girone C del campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CHIESANUOVA 1975 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Moschiti Giovanni, Gonnelli Leonardo e Rossi Michele all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giovanni MOSCHITI,
  - Sig. Leonardo GONNELLI,
  - Sig. Michele ROSSI,
  - Società CHIESANUOVA 1975 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni MOSCHITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MOSCHITI,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo GONNELLI,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele ROSSI,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società CHIESANUOVA 1975 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 406/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 368 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco VACCA, e della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco VACCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Football Genova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 23.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini al sig. Marco Macrillo, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Marco Vacca e Marco Macrillo all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco VACCA,
  - Società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VACCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco VACCA,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 407/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco LANGELLA, e della società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco LANGELLA, all'epoca dei fatti tesserato Segretario Generale della società FLEGREA PUTEOLANA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. (già A.S.D. Pol. Afragolese 1944), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato alla Procura federale in data 13.11.2024, prima dell'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale del 14.11.2024 relativa al procedimento 955pf23-24, una dichiarazione con la quale ha rappresentato che il Presidente del Locri era andato a trovarlo nell'albergo dove alloggiava l'Afragolese per richiedere la maglia del calciatore Reginaldo, senza ricevere alcuna minaccia, né richiesta in merito alla partita Locri-Afragolese del 17.3.2024; tale dichiarazione è in netto contrasto con quanto dichiarato dal sig. Langella in data 29.5.2024, nel corso dell'audizione relativa al procedimento 955pf23-24 nella quale, confermando il contenuto dell'esposto inviato dalla società Afragolese alla Procura federale in data 17.3.2024, aveva dichiarato che il presidente del Locri, sig. Giuseppe Mollica, si era presentato nell'albergo dove alloggiava l'Afragolese il giorno della gara Locri-Afragolese del 17.3.2024, e gli aveva rivolto le seguenti parole testuali: “ma sei sicuro di non sapere nulla, delle persone hanno parlato con degli amici di Napoli”; dopo aver mostrato al Langella un foglietto di carta che riportava il nome di “Enzuccio O' Toro”, gli aveva riferito di voler sapere che cosa fare in quanto doveva dare riscontro a queste persone e pertanto aveva necessità di conoscere l'esito della gara; prima di congedarsi gli ha detto “a me servono i tre punti, io mi devo salvare”; ne conseguiva che le dichiarazioni rese dal Langella nell'ambito del procedimento 955 pf 23-24 sono state valutate dal Tribunale Federale Nazionale, con decisione n. 0099/TFNSD-2024-2025, “coerenti e genuine e scevre da qualsivoglia interesse personale, nonché dotate di adeguata precisione” tali da comprovare la colpevolezza del sig. Giuseppe Mollica;

FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta descritta nel precedente capo di incolpazione dal sig. Marco Langella all'epoca dei fatti tesserato quale segretario generale della predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco LANGELLA,
  - Società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore DI COSTANZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;



- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marco LANGELLA,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina